

## Per la tutela del paesaggio servono valutazioni tecniche e non valutazioni comparative.

Data di pubblicazione: 15/10/2015

Si segnala la sentenza **del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 3652/2015** che ribadisce la preminenza del valore del paesaggio rispetto a qualsiasi altro interesse pubblico o privato. Nel caso di specie la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, chiamata ad esprimersi sul progetto riguardante un elettrodotto, ha espresso parere favorevole esclusivamente sulla *“considerata impossibilità di realizzare l’elettrodotto in cavo [sotterraneo]”*, disattendendo il proprio precedente parere negativo reso nell’ambito del medesimo procedimento. In tal modo la Soprintendenza ha preso in considerazione non già l’interesse paesaggistico, ma quello relativo alla realizzazione dell’opera.

Con la citata sentenza i giudici evidenziano come la funzione di tutela del paesaggio -che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali esercita attraverso il parere obbligatorio della Soprintendenza- sia estranea ad ogni forma di attenuazione determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione. Il Consiglio di Stato ritiene che *“Il giudizio di compatibilità, infatti, dev’essere tecnico e proprio del caso concreto, e questo comporta che l’Amministrazione appositamente preposta esprima valutazioni tecnico-professionali e non già comparative di interessi, benché pubblici e rilevanti. Questa caratterizzazione tecnica del giudizio di compatibilità da parte degli organi del MIBAC [.....] non viene meno – a pena di disattendere il contenuto e il particolare rilievo dell’art. 9 Cost. – in procedimenti semplificatori per opere considerate dalla legge di particolare significato, come nel caso della realizzazione di elettrodotti”*.

La semplificazione procedimentale, voluta dal legislatore, non comporta, ad avviso del Collegio, un’attenuazione della rilevanza della tutela paesaggistica perché questa si fonda su un espresso principio costituzionale. Il Collegio osserva che *“Nell’esercizio della funzione di tutela spettante al MIBAC, l’interesse che va preso in considerazione è solo quello della tutela paesaggistica, il quale non può essere aprioristicamente sacrificato dal MIBAC stesso, nella formulazione del suo parere, in considerazione di altri interessi pubblici la cui cura esula dalle sue attribuzioni. Perché un confronto dialettico - come quello della conferenza di servizi - possa essere corretto e attendibile, infatti, occorre che ciascuna delle parti amministrative chiamate a parteciparvi si riferisca in partenza a quanto per legge di propria competenza”*.